

□ Interpellanza n. 46

presentata in data 4 settembre 2012

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Riduzione e compensazione di superfici boscate. Mancata o parziale applicazione da parte delle Province dell'articolo 20 della legge regionale del 23 febbraio 2005. Utilizzazione dei fondi per la prevenzione dal dissesto idrogeologico al fine della tutela delle persone e delle costruzioni”

Premesso:

che la legge regionale n. 5 del 23 febbraio 2005, denominata “Legge Forestale Regionale”, al Capo II detta norme per la tutela e la gestione del bosco e del demanio forestale regionale;

che l'articolo 12 della medesima Legge Regionale definisce le procedure di compensazione nei casi di riduzione di superfici boscate dovuti ad opere pubbliche o di pubblica utilità o per la realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale e alla protezione dei boschi;

che compete alle Province la prescrizione delle modalità e dei tempi di attuazione dei rimboschimenti compensativi;

che gli stessi Enti Locali di cui sopra, <qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni>;

che gli indennizzi del medesimo articolo 12 <confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale nell'ambito dei bacini montani, pedemontani e degli alvei torrentizi inattivi ...>;

Considerato:

che l'articolo 12 della vigente Legge Forestale Regionale viene sistematicamente o parzialmente, a seconda dei casi, disatteso dalle Province verificandosi così un diverso utilizzo degli introiti del “fondo provinciale per le compensazioni” che vengono dirottati verso altre voci di spesa dei bilanci provinciali, diverse da quelle stabilite dal comma 5 del medesimo articolo 12;

che la presenza di superfici boscate risulta, soprattutto in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico come quello marchigiano, di fondamentale importanza per eliminare le cause o contrastare gli effetti dei fenomeni alluvionali, dei processi erosivi e franosi, delle colate detritiche e fangose;

che i gravi eventi alluvionali degli ultimi anni verificatisi anche nella Regione Marche dovrebbero far riflettere sull'importanza dell'utilizzo di fondi specifici per prevenire tragedie soprattutto nelle zone collinari e litoranee laddove la perdita di superficie boscata a vantaggio dell'urbanizzazione irrazionale ha creato un profondo disequilibrio nello stato naturale idrogeologico del nostro territorio;

che gli attuali tempi di crisi economica devono far riflettere sul corretto utilizzo dei fondi finalizzati e sull'uso mirato di questi nelle zone più critiche e sensibili dal punto di vista del dissesto idro-geologico;

Considerato inoltre:

che le Province costituiscono ente inutile che andrebbe totalmente abolito e lo stesso Decreto legge sulla “spending review” recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri ne determina un taglio nel numero andando parzialmente nella direzione di chi considera questo Ente Locale superato e costoso per la collettività nazionale;

che la Regione Marche, a seguito della promulgazione di leggi di propria competenza, dovrebbe vigilare sulla corretta applicazione degli articoli soprattutto laddove vengono impegnati fondi regionali o patrimonio delle risorse regionali come ad esempio i boschi ed il demanio forestale regionale;

che l'articolo 30 della Legge Forestale Regionale definendo le sanzioni alla mancata o difforme applicazione delle norme in essa contemplate, e, nel caso specifico, la mancata

realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui al comma 2 dell'articolo 12, "si dimentica" di definire le procedure relative alla mancata applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 12;

Considerato pertanto:

che nei casi di regimazione delle acque dei fossi di categoria IV le Province hanno piene competenze ma esse non sempre intervengono prontamente finché non si verifica un reale pericolo dovuto ad un irregolare deflusso delle acque;

che occorre tutelare le proprietà dei cittadini marchigiani situate nei pressi dei fossi di competenza provinciale ma soprattutto proteggere l'incolumità delle persone;

Per quanto sin qui descritto

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti per conoscere:

- 1) A quanto ammontano, provincia per provincia marchigiana, e a partire dalla promulgazione della Legge Forestale Regionale, i fondi di cui al comma 5 dell'articolo 12 della medesima legge;
- 2) Quanta parte di questi fondi è stata utilizzata, provincia per provincia, per le finalità di cui all'articolo 12 della Legge Regionale numero 6/2005 e quanta parte invece, provincia per provincia, è stata dirottata verso altre voci di spesa del bilancio provinciale e di quali voci si tratta;
- 3) Quanta parte dei fondi correttamente utilizzati è stata destinata, sempre a partire dal 2005, per le "opere di sistemazione idraulico forestale" e per "gli alvei torrentizi inattivi" al fine della tutela dal dissesto idrogeologico;
- 4) Se la Regione intende modificare l'articolo 12 della legge sopracitata, prevedendo più espressamente un utilizzo di questi fondi anche per opere di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito di bacini di fondo valle soprattutto nelle aree della fascia collinare e costiera definite dal P.A.I. a più alta classe di rischio;
- 5) Quali procedure intende porre in atto per rivedere anche l'articolo 30 della Legge Forestale Regionale al fine della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della medesima Legge Regionale.